



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO
C.F. 82006260796 C.M. CZIC863005
A11776C - ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO
Prot. 0006015/U del 06/12/2023 16:57 I.1.1 - Atti del Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia
Via F.sco FERLAINO – 88046 LAMEZIA TERME -- Tel. 0968 23025 – fax 0968 400084
<https://www.ic-manzoni-augruso.edu.it> -- e-mail czic863005@istruzione.it / czic863005@pec.istruzione.it
c.f. 82006260796 – c.m. CZIC863005



Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

RISCONTRO RICORSO FALVO ANTONIO

Al sig. **FALVO ANTONIO**

p.c.

Alla Commissione Elettorale
Ai componenti il Seggio elettorale
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

OGGETTO: riscontro al ricorso prot. 0005912/E del 02/12/2023 proposto da **FALVO ANTONIO**
avverso esiti elezioni suppletive Cdi 26 e 27 novembre 2023

Premesso che:

in materia elettorale vige il principio del c.d. "favor voti", per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore. È ricchissima la casistica in materia di interpretazione della volontà dell'elettore. Devono essere fatti salvi tutti i voti dai quali si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore e per i quali si può escludere una volontà di farsi riconoscere (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149), mentre devono essere dichiarati nulli solo i voti nei quali siano presenti inequivocabili segni di riconoscimento a tal fine preordinati (Consiglio di Stato - V Sezione, 21 novembre 2003, n. 7635);



l'art. 43 dell'O.M. chiarisce che: "si deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, ... in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso".

ove la commissione elettorale accerti irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali che hanno alterato l'esito delle stesse, la commissione può decidere l'annullamento delle elezioni, che può riguardare una o più componenti;

la Commissione, in data 05/12/2023 ha analizzato il ricorso del sig. Antonio Falvo e, entro cinque giorni dalla data di presentazione del ricorso, ha espresso la propria decisione, analizzando i dati e demandando la decisione finale al Dirigente Scolastico o all'USR per le rispettive competenze, fermo restando il diritto di ricorso dinanzi all'A.G. competente;

Tutto ciò premesso, entrando nel merito delle contestazioni del sig. [REDACTED] si passa all'analisi dei vari punti.

1) In merito all'aggiunta del nominativo di un elettore [REDACTED] nella lista degli aventi diritto durante le votazioni, senza previo ricorso, "autorizzata da non si sa bene da chi".

Come si evince dalla comunicazione inoltrata alla Commissione Elettorale dal Presidente di Seggio avv. Maria Panarello, prot. 0005897/E del 01/12/2023 (firmata avv. Maria Panarello e Prof.ssa Caterina Bettiga), il nominativo della mamma è stato apposto durante le votazioni dalla Prof.ssa Bettiga Caterina, collaboratrice del Dirigente Scolastico con delega di firma, in caso di assenza del dirigente, per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.

E' stato dunque garantito il diritto di voto ad un genitore della Scuola, che, per mero errore materiale, non figurava nella lista dei candidati, scaricata dal SIDI.

La piena legittimità dell'integrazione di un nominativo nell'elenco degli elettori, durante la votazione, viene confermata dal Ministero dell'Interno, nella circolare 1 febbraio 1986- "Raccolta pareri in materia elettorale":

CAPITOLO XVI - § 138. - Le variazioni che possono essere trascritte immediatamente sulle list.

*Nella tenuta delle liste elettorali occorre tener presente che diverse variazioni, annotazioni, o rettifiche, non incidendo sulla generalità degli iscritti, possono essere apportate in qualsiasi momento dall'ufficio elettorale, senza l'osservanza di particolari formalità(...).
"(Min. dell'interno).*

Pertanto, la censura n°1 viene rigettata.

2) In merito alla mancanza della dicitura: "Elezioni del Consiglio di Circolo o Istituto", la si ritiene che si tratti di una mera omissione formale, dunque non inficiante la legittimità della procedura.

Riguardo alla mancanza della vidimazione del Presidente di seggio su tre schede, è doveroso puntualizzare che è solo parzialmente vero quanto scritto dal ricorrente: "ben TRE schede non risultano essere vidimate e TUTTE votate in favore delle lista n° 2".



Invero, dall'esame attento degli atti, si riscontra, invece, che le schede non vidimate sono quattro, e non tutte favorevoli alla lista n°2, essendo una delle schede non vidimate favorevole [REDACTED]

Inoltre, si precisa che non risultano contestazioni su schede non vidimate da parte dei rappresentanti di lista.

Sulla mancata contestazione durante lo svolgimento delle operazioni, così statuisce il TAR Campania-Napoli, sez. II, sentenza del 21 ottobre 2011, n°4897: "L'assenza di contestazioni fatte mettere a verbale dai rappresentanti di lista è indice di unanimità di vedute da parte dei componenti di seggio sulla validità delle schede esaminate. E' onere dei rappresentanti di lista partecipare attivamente alle operazioni di spoglio".

In ogni caso, le schede autenticate dal timbro dell'Istituzione scolastica, pur senza la vidimazione, si configura come una mera svista (non attribuibile a mala fede, dal momento che una delle schede era favorevole a Falvo) non inficiante la volontà elettorale. Diverso sarebbe stato se le schede non avessero riportato il timbro della scuola. In merito al fatto che "non viene specificato il numero delle schede consegnate alla Sezione, manca altresì l'indicazione del numero delle schede da autenticare e di quelle effettivamente autenticate, non sarebbe quindi possibile stabilire con assoluta certezza che nessuna scheda non utilizzata risulti al conteggio etc", si fa presente che nessun obbligo di specificazione si rintraccia, in tal senso, nell'O.M. 215/1991; d'altra parte, la certezza che nessuna scheda non utilizzata possa essere stata "inserita" nel conteggio delle schede votate (in maniera fraudolenta per alterare l'esito della votazione) è esclusa dal fatto che, se ciò fosse avvenuto, dovrebbe risultare un numero di schede votate superiore a quello dei votanti, mentre, al contrario, risulta una scheda in meno, come eccepito dallo stesso ricorrente (incongruenza comunque risolta).

3) Incongruenza numerica tra votanti e schede votate.

Il ricorrente lamenta la discordanza di una unità tra il numero di schede votate e il numero dei votanti. Analizzando attentamente gli atti, nell'elenco dei votanti della classe IIA media risulta erroneamente apposta per due volte la firma della signora [REDACTED] la quale, come la stessa signora dichiara nella lettera consegnata a scuola prot. 0005993 del 05/12/2023, ella ha firmato due volte perché il suo nominativo per errore figurava due volte nell'elenco, anche se una volta riportato come [REDACTED] (che non esiste tra i genitori) e non come invece doveva essere, cioè [REDACTED] ma la signora dichiara di aver preso una sola scheda.

Pertanto, di fatto, la signora [REDACTED], erroneamente, è stata contata due volte. Pertanto, il rilievo del ricorrente è chiarito nel merito.

La regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale, che pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale (Cons. St., sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863). Invero, il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo



l'interesse alla stabilità del risultato elettorale (Cons. St., sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959). Onde è che, in applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del *favor voti*, nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, in quanto rispetto a tali inesattezze deve prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (Cons. St., sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829), senza che possa bastare, in contrario, addurre vagamente che le schede mancanti "potrebbero" essere state utilizzate per "voti di scambio" (Cons. St., sez. V, 19 gennaio 2013, n. 297).

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ricordato che "il personale assegnato ai seggi elettorali –presidenti e scrutatori- non svolge le relative funzioni in via continuativa e professionale, ma solo -e nella migliore delle ipotesi- del tutto episodicamente. In più, le esigenze proprie del procedimento elettorale lo costringono a un impegno intensivo lungo un consistente arco di tempo continuativo, e questo, sovente, sotto una certa pressione, e senza la possibilità di pause di riflessione o momenti di approfondimento dinanzi alle difficoltà che possano insorgere.

D'altro canto, la normativa della materia ha sicuramente un certo grado di complessità, che le istruzioni ministeriali non potrebbero eliminare. Gli oneri di verbalizzazione sono, inoltre, cospicui, e non sempre, né per chiunque, può essere chiara l'utilità delle molteplici indicazioni che figurano di volta in volta prescritte.

In un contesto simile, dopo ogni appuntamento elettorale un successivo controllo sistematico potrebbe, perciò, frequentemente far emergere la presenza nei verbali di omissioni di singoli dati.

Orbene, se davvero bastassero irregolarità di tal fatta a inficiare la validità delle operazioni elettorali, pressoché qualsiasi consultazione sarebbe condannata in partenza al serio rischio di una vanificazione dei suoi effetti, con le conseguenze esiziali di un enorme dispendio di tempi e mezzi, e di gravi pregiudizi per la continuità amministrativa degli enti e, soprattutto, per la credibilità dei poteri pubblici. Gli adempimenti formali di cui si tratta, tuttavia, costituiscono un mezzo, e non un fine: il che conduce a restare doverosamente aderenti alla radicata elaborazione giurisprudenziale nota come canone della strumentalità".

Dal che si desume la necessità di concludere nel senso del rispetto della volontà espressa dagli elettori nel segno del principio di conservazione, non essendo emerse risultanze sostanziali che possano giustificare un esito opposto.

Alla luce di quanto argomentato, la sottoscritta Dirigente Scolastica non accoglie il ricorso del sig. [REDACTED] e trasmette il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firmato digitalmente